

# STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo  
Rag. Giampiero Ferrario  
Rag. Roberto Morelli  
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel  
Dott. Alessandro Valli

**Ai gentili Clienti  
Loro sedi**

Busto Arsizio, 10 ottobre 2022

## **CIRCOLARE MESE DI OTTOBRE 2022**

### **INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI**

- **BONUS ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE: AMMESSE ANCHE LE SOCIETÀ**
- **DIVIDENDI CON LE VECCHIE REGOLE CON PAGAMENTO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022**
- **SCADE IL PROSSIMO 15 NOVEMBRE 2022 LA POSSIBILITÀ DI RIDETERMINARE IL VALORE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI POSSEDUTI AL 1° GENNAIO 2022**
- **IL CREDITO DI IMPOSTA PER GLI AUMENTI DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE**
- **IN SCADENZA LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 770/2022 E DELLE RELATIVE RITENUTE**
- **FATTURAZIONE CON OPERATORI DI SAN MARINO**
- **INDEBITO CREDITO IVA**
- **IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE**

### **PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2022**

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 ottobre al 15 novembre 2022, con il commento dei termini di prossima scadenza.

***Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.***

#### **SCADENZE FISSE**

<b>17 Ottobre</b>	<p><b>Versamenti Iva mensili</b> Termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di settembre.</p> <p><b>Versamento dei contributi Inps</b> Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di settembre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p><b>Versamento delle ritenute alla fonte</b> Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef; sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; sui redditi di lavoro autonomo; sulle provvigioni; sui redditi di capitale; sui redditi diversi; sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.</p>
-----------------------	---

# STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo  
Rag. Giampiero Ferrario  
Rag. Roberto Morelli  
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel  
Dott. Alessandro Valli

<p><b>17 ottobre</b></p>	<p><b>Versamento ritenute da parte condomini</b> Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p> <p><b>ACCISE – Versamento imposta</b> Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p> <p><b>Registrazioni contabili</b> Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p><b>Fatturazione differita</b> Scade il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p><b>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche</b> Per le associazioni sportive dilettantistiche, termine per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>
<p><b>25 ottobre</b></p>	<p><b>Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali</b> Per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, scade il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente. Scade oggi anche il termine per l'invio degli elenchi riepilogativi da parte dei soggetti tenuti all'obbligo con cadenza trimestrale, relativamente alle operazioni del III trimestre.</p>
<p><b>31 ottobre</b></p>	<p><b>Modello 770</b> Termine per l'invio telematico all'Agenzia delle entrate del modello 770/2022.</p> <p><b>Modello IVA TR</b> Ultimo giorno per l'invio telematico dell'istanza di rimborso/compensazione del credito Iva relativo al terzo trimestre 2022.</p> <p><b>Presentazione elenchi Intra 12 mensili</b> Per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati, termine per l'invio telematico degli elenchi Intra 12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di agosto.</p> <p><b>Presentazione del modello Uniemens Individuale</b> Scade il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di settembre.</p>

# STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo  
Rag. Giampiero Ferrario  
Rag. Roberto Morelli  
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel  
Dott. Alessandro Valli

<b>15 novembre</b>	<p><b>Rivalutazione terreni e partecipazioni</b> Scadenza del versamento dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione di terreni e partecipazioni detenute alla data del 1° gennaio 2022 non in regime di impresa.</p> <p><b>Registrazioni contabili</b> Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p><b>Fatturazione differita</b> Termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p><b>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche</b> Per le associazioni sportive dilettantistiche, termine per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>
------------------------	---

## BONUS ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE: AMMESSE ANCHE LE SOCIETÀ

L'Agenzia delle entrate è intervenuta per fornire i chiarimenti relativi al *bonus* per la rimozione delle barriere architettoniche; tra le molte indicazioni fornite va sicuramente segnalata la possibilità di fruirne da parte di soggetti diversi dalle persone fisiche, nonché la possibilità di effettuare interventi non solo su fabbricati abitativi, ma altresì su immobili commerciali. Si riepilogano i principali chiarimenti forniti

### **La rimozione delle barriere architettoniche**

La Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 42, L. 234/2021) ha introdotto l'art. 119-ter, D.L. 34/2020, il quale riconosce una detrazione per le spese sostenute nell'anno 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. Per tali interventi è prevista una detrazione specifica pari al 75% delle spese sostenute, ripartita in 5 quote annuali, con limiti di spesa piuttosto consistenti:

- 50.000 euro per le unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Si tratta di tratta di una agevolazione autonoma e aggiuntiva, quindi con tetti autonomi, rispetto ad altre due previsioni che possono agevolare analoghi interventi:

- detrazione per il recupero del patrimonio edilizio (detrazione al 50% entro il tetto di 96.000 euro);
- *superbonus* 110%, quale intervento trainato.

# STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo  
Rag. Giampiero Ferrario  
Rag. Roberto Morelli  
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel  
Dott. Alessandro Valli

Ovviamente, l'Agenzia delle entrate ricorda che, poiché per le spese sostenute per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche è astrattamente possibile fruire di agevolazioni diverse, in considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle normative richiamate, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle detrazioni previste.

Anche per questa agevolazione è prevista la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione in dichiarazione, per la cessione del credito o per il c.d. "sconto in fattura".

## I chiarimenti

Nel corso dell'ultimo mese sono stati pubblicati numerose risposte ad istanze di interpello che sono intervenute in relazione a diversi aspetti di tale agevolazione, che hanno aperto anche alle imprese la possibilità di fruire del *bonus* in commento: di seguito di propongono i chiarimenti principali.

Soggetti beneficiari	➔	A differenza degli altri <i>bonus</i> edilizi, che tendenzialmente sono rivolti alle persone fisiche, rientrano nel campo soggettivo di applicazione della nuova disposizione anche gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).
Tipologia di immobile	➔	Sono agevolate tutte le tipologie di immobili, a destinazione abitativa e non; il <i>bonus</i> può infatti essere calcolato sulle spese per la rimozione delle barriere architettoniche indipendentemente dalla categoria catastale del fabbricato interessato dall'intervento.
Interventi agevolati	➔	Le caratteristiche degli interventi agevolabili sono descritte nel D.M. 236/1989, in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche. La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito. La medesima detrazione spetta, inoltre, anche per le spese sostenute per le opere di completamento dei predetti interventi, quali quelle di sistemazione della pavimentazione e di adeguamento dell'impianto elettrico nonché di sostituzione dei sanitari.
Immobili esistenti	➔	La norma prevede espressamente che la detrazione spetta per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici " <i>già esistenti</i> "; pertanto, l'agevolazione non compete per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa

# STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo  
Rag. Giampiero Ferrario  
Rag. Roberto Morelli  
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel  
Dott. Alessandro Valli

		volumetria dell'edificio preesistente inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia".
Immobili locati	➔	L'agevolazione riguarda non solo gli immobili impiegati direttamente dal possessore, ma anche quelli oggetto di contratto di locazione. Sono ammesse tanto le spese sostenute dal locatore, quanto quelle sostenute dal locatario; in tal caso il contratto deve essere regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

## DIVIDENDI CON LE VECCHIE REGOLE CON PAGAMENTO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022

Secondo il parere dell'Agencia delle entrate (esplicitato con la risposta a interpello n. 454/E/2022) per fruire della disciplina transitoria sui dividendi sarebbe necessario, non solo deliberare la distribuzione delle riserve di utili entro il prossimo 31 dicembre 2022, ma altresì entro la medesima data effettuare anche la relativa distribuzione delle somme.

### *La delibera e la distribuzione dei dividendi*

La Legge di Bilancio per il 2018 (Legge n. 205/2017) è intervenuta ad uniformare la disciplina dei dividendi, stabilendo un identico trattamento per i dividendi provenienti da partecipazioni qualificate e non qualificate, con applicazione di un prelievo fisso al 26% quando il percettore sia persona fisica che non agisce nell'esercizio dell'impresa.

Va ricordato che le vecchie regole risultavano tendenzialmente più convenienti, soprattutto per i soci che presentano redditi limitati; conseguentemente, al fine di non imporre un trattamento peggiorativo a tali soggetti, è stata introdotta una disciplina transitoria che:

- con riferimento alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in soggetti Ires;
- formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017; e
- deliberate entro il 2022;

consente di applicare la previgente disciplina che consente, in caso di partecipazioni qualificate, una tassazione ordinaria su una parte del dividendo distribuito, con differenti percentuali rispetto all'anno di formazione delle riserve.

Proprio su questo punto è intervenuta l'interpretazione innovativa dell'Agencia delle entrate: a dispetto del tenore letterale della norma, che richiede unicamente che sia assunta la delibera di distribuzione entro la fine dell'anno, secondo l'Amministrazione finanziaria la ratio della disposizione imporrebbe anche di procedere alla materiale erogazione di tali dividendi entro la medesima data.

## SCADE IL PROSSIMO 15 NOVEMBRE 2022 LA POSSIBILITÀ DI RIDETERMINARE IL VALORE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI POSSEDUTI AL 1° GENNAIO 2022

L'art. 29, D.L. 17/2022, c.d. "Decreto Energia", ha riproposto per l'ennesima volta la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di partecipazioni in società non quotate e terreni agricoli ed edificabili da parte di: a) persone fisiche per operazioni estranee all'attività di impresa; b) società semplici; c) società ed

# STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo  
Rag. Giampiero Ferrario  
Rag. Roberto Morelli  
Rag. Carlo Venegoni

*Of counsel*  
Dott. Alessandro Valli

enti a esse equiparate di cui all'art. 5, Tuir; **d**) enti non commerciali (per i beni che non rientrano nell'esercizio di impresa commerciale); **e**) soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

Il versamento dell'imposta sostitutiva con aliquota unica dell'14% e la redazione di apposita perizia di stima giurata andavano eseguiti entro la data del 15 giugno 2022.

La Legge n. 34/2022, nel convertire in legge il decreto Energia, ha modificato tale termine per la rideterminazione del valore prorogandolo dal 15 giugno 2022 al **15 novembre 2022**.

Pertanto, si potranno affrancare, sino al 15 novembre 2022, le partecipazioni e i terreni posseduti sempre alla data del 1° gennaio 2022, pagando l'14% del valore del terreno o della partecipazione alla data 1° gennaio 2022 risultante da apposita perizia da formalizzare entro il 15 novembre 2022.

Si ricorda che nel caso di versamento dell'intero importo (o della prima rata) oltre il predetto termine del 15 novembre 2022, la rivalutazione **non** può considerarsi perfezionata e il contribuente non può utilizzare il valore rideterminato al fine di determinare l'eventuale plusvalenza, fermo restando la possibilità di poter chiedere a rimborso quanto versato.

## **IL CREDITO DI IMPOSTA PER GLI AUMENTI DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE**

Come già comunicato nella Nostra circolare del 29/9/2022, l'ultimo provvedimento normativo (art. 6, D.L. 115/2022, convertito dalla Legge n. 142/2022) ha disposto il riconoscimento di un credito di imposta proporzionale all'incremento dei consumi di energia elettrica e di gas naturale anche per il III trimestre 2022. Il D.L. 144/2022 ha, inoltre, prorogato l'agevolazione anche per i mesi di ottobre e novembre 2022.

Bisogna innanzitutto discriminare i soggetti beneficiari tra:

- imprese energivore: soggetti a forte consumo di energia elettrica, individuate dal Decreto Mise 21 dicembre 2017;
- imprese gasivore: soggetti che operano in uno dei settori di cui all'allegato 1 del Decreto Mite 541/2021 e che ha consumato nel I trimestre 2022 un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale pari a 1 gWh/anno, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici;
- imprese non energivore: soggetti titolari di almeno una fornitura con potenza disponibile pari o superiore a 16,5kW;
- imprese non gasivore: soggetti diversi dalle imprese a forte consumo di gas naturale.

Il beneficio, come chiarito dall'Agenzia delle entrate, è potenzialmente fruibile anche dalle imprese per le quali non è possibile quantificare l'incremento dei costi sostenuti nel 2022 rispetto a quelli sostenuti nel 2019. Per effettuare i conteggi bisogna prendere in esame le fatture di congruaggio dei consumi di ciascun periodo di riferimento e non le fatture in cui sono esposti acconti.

Nella presente informativa si analizzerà il contributo sotto forma di credito di imposta spettante alle imprese non energivore e non gasivore per il II trimestre, per il III trimestre e per i mesi di ottobre e novembre 2022.

***I contributi per i rincari di energia per il II trimestre, il III trimestre e i mesi di ottobre e novembre***

# STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo  
Rag. Giampiero Ferrario  
Rag. Roberto Morelli  
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel  
Dott. Alessandro Valli

Per le imprese non energivore, titolari di almeno una fornitura con potenza disponibile pari o superiore a 16,5kW è riconosciuto un credito di imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica acquistata e utilizzata (al netto di imposte e sussidi) nel II e III trimestre 2022. L'agevolazione è stata recentemente concessa e incrementata al 30% anche per i mesi di ottobre e novembre 2022, ampliando la platea dei beneficiari ai titolari di almeno una fornitura con potenza disponibile pari o superiore a 4,5kW. Il contributo è riconosciuto a condizione che il prezzo medio per kWh della componente energia abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

#### Esempio:

- prezzo medio componente energetica I trimestre 2022: 0,24556 € / kWh;
- prezzo medio componente energetica I trimestre 2019: 0,10516 € / kWh.

Incremento percentuale → 140% (quindi, superiore al 30%)

Se il costo sostenuto per la componente energetica nel II trimestre 2022 è pari a 11.205 euro, il credito di imposta spettante è pari a 1.680,75 euro (15% del costo sostenuto nel II trimestre 2022).

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ha stabilito che i venditori di energia elettrica/gas naturale che rifornivano le imprese sia nel 2019 sia nel 2022 debbano comunicare (entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito di imposta) l'incremento del costo e l'eventuale ammontare del credito di imposta spettante, a fronte di specifica richiesta da formulare da parte dell'impresa beneficiaria via pec.

Categoria	Periodo riferimento	Spettanza del credito di imposta	Calcolo del contributo
Imprese non energivore	II trimestre 2022	Incremento del 30% della componente energetica nel I trimestre 2022 rispetto al I trimestre 2019	15% del costo sostenuto nel II trimestre 2022
Imprese non energivore	III trimestre 2022	Incremento del 30% della componente energetica nel II trimestre 2022 rispetto al II trimestre 2019	15% del costo sostenuto nel III trimestre 2022
Imprese non energivore	ottobre – novembre 2022	Incremento del 30% della componente energetica nel III trimestre 2022 rispetto al III trimestre 2019*	30% del costo sostenuto nei mesi di ottobre e novembre 2022

\* Rispetto al II e al III trimestre 2022, per i mesi di ottobre e novembre 2022 l'ambito soggettivo dei beneficiari è ampliato ai titolari di almeno una fornitura con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.

#### ***I contributi per i rincari di gas naturale per il II trimestre, il III trimestre e i mesi di ottobre e novembre***

Per le imprese non gasivore è riconosciuto un credito di imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel II e III trimestre 2022, per usi diversi da quelli termoelettrici.

L'agevolazione è stata recentemente concessa e incrementata al 40% anche per i mesi di ottobre e novembre 2022. Il contributo è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-

# STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo  
Rag. Giampiero Ferrario  
Rag. Roberto Morelli  
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel  
Dott. Alessandro Valli

GAS) del gas naturale abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Esempio:

- prezzo medio I trimestre 2022: 98,75 € / MWh;
- prezzo medio I trimestre 2019: 32,94 € / MWh.

Incremento percentuale → 199% (quindi, superiore al 30%)

Se il costo sostenuto per l'acquisto del gas consumato per usi diversi da quelli termoelettrici nel II trimestre 2022 è pari a 9.700 euro, il credito di imposta spettante è pari a 2.425 euro (25% del costo sostenuto nel II trimestre 2022).

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ha stabilito che i venditori di energia elettrica/ gas naturale che rifornivano le imprese sia nel 2019 sia nel 2022 debbano comunicare (entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito di imposta) l'incremento del costo e l'eventuale ammontare del credito di imposta spettante, a fronte di specifica richiesta da formulare, da parte dell'impresa beneficiaria, via pec.

Categoria	Periodo riferimento	Spettanza del credito di imposta	Calcolo del contributo
Imprese non gasivore	II trimestre 2022	Incremento del 30% del gas consumato nel I trimestre 2022 rispetto al I trimestre 2019	25% del costo sostenuto nel II trimestre 2022
Imprese non gasivore	III trimestre 2022	Incremento del 30% del gas consumato nel II trimestre 2022 rispetto al II trimestre 2019	25% del costo sostenuto nel III trimestre 2022
Imprese non gasivore	ottobre – novembre 2022	Incremento del 30% del gas consumato nel III trimestre 2022 rispetto al III trimestre 2019*	40% del costo sostenuto nei mesi di ottobre e novembre 2022

### L'utilizzo dei crediti di imposta nel modello F24

I crediti di imposta corrispondenti ai contributi spettanti devono essere utilizzati **esclusivamente** in compensazione nel modello F24 e non possono essere richiesti a rimborso. Sono previsti normativamente dei termini di scadenza per l'utilizzo dei crediti di imposta:

- quelli relativi al II trimestre 2022 devono essere utilizzati entro il **31 dicembre 2022**;
- quelli relativi al III trimestre 2022 e quelli relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 devono essere utilizzati entro il **31 marzo 2023**.

L'utilizzo non prevede alcuna preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate. La stessa Agenzia ha istituito i seguenti codici tributo per le imprese **non** energivore e **non** gasivore:

- codice tributo 6963: credito di imposta energia II trimestre 2022;
- codice tributo 6964: credito di imposta gas II trimestre 2022;
- codice tributo 6970: credito di imposta energia III trimestre 2022;
- codice tributo 6971: credito di imposta gas III trimestre 2022;

# STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo  
Rag. Giampiero Ferrario  
Rag. Roberto Morelli  
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel  
Dott. Alessandro Valli

- codice tributo 6985: credito di imposta energia ottobre e novembre 2022;
- codice tributo 6986: credito di imposta gas ottobre e novembre 2022.

Il modello F24 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (Entratel/Fisconline).

I crediti sono utilizzabili senza la preventiva verifica di rispetto di soglie di utilizzo di crediti fiscali e non sono tassati né ai fini delle imposte sui redditi né ai fini Irap.

È prevista la facoltà (alternativa all'utilizzo diretto) di cedere i crediti di imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Nella pratica da presentare all'Agenzia delle entrate per comunicare la cessione del credito è obbligatoria l'apposizione del visto di conformità della documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti rilasciata da un soggetto abilitato ai sensi dell'art.3, comma 3, lettera a) e b), D.P.R. 322/1998.

### ***Gli aspetti contabili e fiscali***

I crediti di imposta rappresentano dei contributi in conto esercizio che vanno contabilizzati con riferimento al periodo di maturazione degli stessi e iscritti nella voce A5) del Conto economico.

I contributi sono cumulabili con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi da cui maturano, sempre che il beneficio derivante dal credito, dalla detassazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap e da altre eventuali agevolazioni non superi l'ammontare del costo sostenuto.

Il credito dovrà essere poi esposto nel quadro RU del modello Redditi 2023 relativo al periodo di imposta 2022 in cui è maturato.

### **IN SCADENZA LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 770/2022 E DELLE RELATIVE RITENUTE**

Il modello 770/2022 deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta per comunicare in via telematica all'Agenzia delle entrate: i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno 2021; i relativi versamenti; le eventuali compensazioni effettuate; il riepilogo dei crediti; gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

La presentazione del modello deve avvenire entro il 31 ottobre 2022. Tale data rappresenta anche il limite massimo per "ravvedere" il mancato versamento delle ritenute e per non incorrere nel reato di omesso versamento delle stesse nel caso di superamento dei limiti normativamente previsti.

### ***Reato di omesso versamento delle ritenute***

Secondo quanto previsto dall'art. 7, D.Lgs. 158/2015 il reato di omesso versamento di ritenute si configura nel caso in cui l'importo dovuto e non versato superi 150.000 euro per ciascun periodo d'imposta. La pena per chi non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto di imposta le ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, è la reclusione da 6 mesi a 2 anni. Dalla lettura normativa si evidenzia che il reato si intende commesso qualora, non solo non si sia proceduto a versare le somme dovute a titolo di ritenute ma le stesse siano state al contempo dichiarate nel modello 770 o nelle certificazioni dei redditi.

### ***Modello 770 e ravvedimento operoso***

La mancata presentazione del modello 770 può essere sanata attraverso la sua presentazione e il pagamento di opportune sanzioni, in particolare secondo il D.Lgs. 471/1997, alla mancata presentazione del modello si

# STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo  
Rag. Giampiero Ferrario  
Rag. Roberto Morelli  
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel  
Dott. Alessandro Valli

applica una sanzione amministrativa che va dal 120% al 240% dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 250 euro. Se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento la sanzione si riduce e diviene pari al 60% - 120% dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 200 euro.

## FATTURAZIONE CON OPERATORI DI SAN MARINO

Dal 1° luglio 2022 le fatture ricevute ed emesse da e verso San Marino, che riguardano beni mobili, devono essere veicolate attraverso lo Sdi e devono quindi essere elettroniche. Mentre per le prestazioni di servizi svolte nei confronti di un operatore sammarinese, la fattura elettronica resta una facoltà.

Si procede qui a trattare nello specifico alcune casistiche in cui si può incorrere nei rapporti con San Marino:

- a) ricezione di una fattura elettronica di beni da San Marino. La fattura di beni può arrivare con Iva o senza Iva: se con Iva, per poterla portare in detrazione il cessionario deve attendere che l'Agenzia delle Entrate abbia comunicato l'esito positivo del controllo sull'avvenuto versamento dell'Iva stessa da parte del cedente (sul portale Fatture e Corrispettivi); se senza Iva, la fattura elettronica porterà l'indicazione della natura 3.1 e il cessionario dovrà integrare la fattura attraverso il meccanismo del reverse charge (art. 17, c. 2 D.P.R. 633/1972) e potrà inviare l'integrazione elettronicamente: potrà (e non dovrà) perché la fattura, essendo elettronica, passa già attraverso lo Sdi. Nel caso in cui decida di inviare elettronicamente l'integrazione, indicherà quale tipo documento: TD19.

E' tuttavia ancora possibile ricevere una fattura cartacea da San Marino con addebito dell'iva con timbro a secco circolare dell'Ufficio tributario di San Marino (sostanzialmente alla "vecchia maniera"): è stato quindi introdotto, dal 1.10.2022, il nuovo tipo documento **TD28** che, a differenza del TD19, non genera annotazioni in reverse charge e va compilato indicando, fra le altre:

- "SM" nel "IdPaese" del "IdFiscaleIva" del cedente, pena lo scarto per errore 00473 usando il TD28;
- nel campo "Data" (2.1.1.3), la "data di effettuazione dell'operazione indicata nella fattura cartacea" emessa dal fornitore sanmarinese;
- nel campo "Numero" (2.1.1.4) "la numerazione progressiva indicata nella fattura cartacea ricevuta ed emessa dal fornitore sanmarinese";
- l'imponibile e l'imposta italiana (o l'eventuale natura di non imponibilità) come indicato nella fattura cartacea ricevuta."

- b) Ricezione di fattura cartacea di servizi da San Marino: la fattura di servizi resi da operatori di San Marino arriva cartacea; dovrà essere generata autofattura (e doppia registrazione) e passare attraverso lo Sdi. Tipo documento: TD17;

- c) emissione di fattura elettronica di cessione beni verso San Marino: il cedente italiano deve emettere fattura elettronica indicando il codice destinatario dell'Ufficio tributario di San Marino: 2R4GT08, operazione non imponibile iva ex art. 8 D.P.R. 633/1972 (cessioni all'esportazione);

# STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo  
Rag. Giampiero Ferrario  
Rag. Roberto Morelli  
Rag. Carlo Venegoni

*Of counsel*  
Dott. Alessandro Valli

d) emissione di fattura elettronica/cartacea di servizi verso San Marino: il cedente italiano può optare per emettere fattura elettronica sempre utilizzando il codice destinatario dell'Ufficio tributario di San Marino: 2R4GT08, operazione non imponibile Iva ex art. 9 D.P.R. 633/1972.

## **INDEBITO CREDITO IVA**

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24581 del 10/08/2022, ha statuito che l'errata applicazione dell'aliquota IVA con versamento, da parte del cedente/prestatore, di un importo maggiore rispetto a quanto dovuto, si ripercuote negativamente anche sul diritto alla detrazione in capo al cessionario /committente. Relativamente al credito indebito, infatti, tale diritto viene inibito in quanto "non può essere esercitato in relazione ad un'imposta non dovuta".

## **IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE**

Il Decreto semplificazioni ha introdotto le seguenti nuove regole in tema di imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Ricordiamo che il 30 settembre 2022 scade il termine per il pagamento delle imposte di bollo emesse nel corso del secondo trimestre 2022: se l'importo complessivamente dovuto per il primo ed il secondo trimestre dell'anno non è superiore a 250 euro, il versamento potrà essere eseguito entro il 30 novembre 2022.

Con il decreto semplificazione, per le fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023, cambierà la soglia per differire il versamento, soglia elevata da 250 euro a 5.000 euro.

Cordiali saluti.

**STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA**